**CICLO DI INCONTRI SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE**

**Materiale di supporto al webinar del 18 maggio 2023**

**(a cura del personale di ricerca UNITE)**

***“Il nuovo procedimento semplificato di cognizione***

**ex *art. 281* decies *e ss. c.p.c.”***

**Argomenti trattati:**

**Il procedimento; i poteri del giudice; la decisione.**

Sommario

[LA FORMA DELLA DOMANDA E LA COSTITUZIONE DELLE PARTI 3](#_Toc140494696)

[IL PROCEDIMENTO 6](#_Toc140494697)

[DECISIONE 9](#_Toc140494698)

# **LA FORMA DELLA DOMANDA E LA COSTITUZIONE DELLE PARTI**

**(Art. 281 *undecies* c.p.c.)**

L’art. 281 *undecies* c.p.c.[[1]](#footnote-1) elenca i requisiti della domanda del nuovo procedimento semplificato di cognizione, che ha sostituito il vecchio procedimento sommario, e disciplina le modalità di costituzione delle parti in giudizio.

Prima di analizzare nel dettaglio i requisiti della domanda, tuttavia, conviene anticipare che in merito alla forma della stessa e alla costituzione delle parti non si riscontrano particolari novità rispetto alla disciplina del procedimento sommario *ante* riforma, salva la possibilità per il convenuto di chiamare in causa un terzo anche nelle ipotesi di comunanza di causa e non solo in quelle di chiamata in garanzia.

In ogni caso, la domanda deve essere proposta con ricorso, sottoscritto ai sensi dell’art. 125 c.p.c.[[2]](#footnote-2) (relativo al contenuto e sottoscrizione degli atti di parte). Richiamando poi i numeri 1, 2, 3, 3 *bis*, 4, 5, 6 e 7, co. 3, dell’art. 163 c.p.c.[[3]](#footnote-3), l’art. 281 *undecies* c.p.c., al co. 1, stabilisce che l’atto deve contenere:

a) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

b) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

c) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

d) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;

e) l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

g) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

h) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168 *bis*, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L’art. 281 *undecies* c.p.c. prosegue definendo le modalità di costituzione del convenuto e la chiamata in causa del terzo.

Presentato il ricorso, provvisto degli elementi anzidetti, il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore.

Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero.

Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.

A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma, quindi con le formalità previste per la costituzione del convenuto.

# **IL PROCEDIMENTO**

**(Art. 281 *duodecies* c.p.c.)**

Ai sensi dell’art. 281 *duodecies* c.p.c.[[4]](#footnote-4), alla **prima udienza** il giudice dispone il PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO con ORDINANZA NON IMPUGNABILE[[5]](#footnote-5), fissando l’udienza di prima comparizione *ex* art. 183 c.p.c., dalla quale ricorrono a ritroso i termini per le verifiche preliminari di cui all’art. 171 *ter[[6]](#footnote-6)*

**Quando**

* Rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale **NON ricorrono i presupposti** previsti dal 1° comma dell’art. 281 *decies*[[7]](#footnote-7);

**oppure**

* Ritiene che la causa debba essere trattata con rito ordinario in ragione della **complessità della lite e dell’istruzione probatoria**[[8]](#footnote-8).

N.B. A differenza di quanto era previsto nel rito sommario dall’art. 702 *ter*, co. 4, c.p.c., non è possibile la separazione delle cause, pertanto, il giudice provvederà alla conversione del rito per l'intera controversia anche se il difetto dei presupposti per l'applicazione del rito semplificato riguardi solo la domanda principale o, viceversa, solo quella riconvenzionale.

**L’ATTORE può:**

* Chiedere di essere autorizzato a **chiamare in causa un terzo**, se l’esigenza è sopravvenuta in seguito alle difese del convenuto.

Se lo autorizza, il giudice fissa una nuova udienza, assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

IL **terzo** si costituisce in giudizio nelle stesse forme previste per il convenuto dall’art. 281 *undecies*, co. 3, c.p.c. ossia attraverso il deposito della comparsa di risposta.

Nella stessa udienza, **le parti** possono, **a pena di decadenza**:

* Proporre eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle parti[[9]](#footnote-9).

**IL GIUDICE,** se richiesto e sussiste **giustificato motivo**[[10]](#footnote-10), può concedere alle parti:

* un **termine perentorio** non superiore a 20 giorni[[11]](#footnote-11) per:
* precisare/modificare le domande, eccezioni, conclusioni;
* indicare i mezzi di prova;
* produrre documenti.
* un ulteriore **termine perentorio** di 10 giorni per:
* replicare e dedurre prova contraria.

Pur se la norma non lo prevede espressamente, è da ritenere che alla prima udienza il giudice provveda alle verifiche preliminari relative alla corretta instaurazione del giudizio e del contraddittorio, come previsto per il processo ordinario di cognizione dall’art. 171 *bis* c.p.c.

Se non fissa una nuova udienza e non ritiene la causa matura per la decisione[[12]](#footnote-12), il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.

Vi è, pertanto, un implicito rinvio alla disciplina del processo ordinario di cognizione relativa ai mezzi di prova, nonché alla loro ammissione e assunzione.

Più in generale, la dottrina ritiene che la disciplina del processo semplificato di cognizione possa essere integrata con le norme previste per il processo ordinario di cognizione, in quanto compatibili.

# **DECISIONE**

**(art. 281 *terdecies* c.p.c)**

La fase decisoria del procedimento semplificato è disciplinata dall’art. 281 *terdecies* c.p.c.*[[13]](#footnote-13)*, in forza del quale il rito si conclude con **sentenza**, in forza dell’applicazione dei moduli decisori di cui agli artt. 281 *sexies*[[14]](#footnote-14) e 275 *bis*[[15]](#footnote-15) c.p.c. (a seconda che il tribunale giudichi in composizione monocratica o collegiale).

La fase decisoria del nuovo rito, pertanto, non diverge rispetto alle regole dettate per il procedimento ordinario di cognizione, con l’unica precisazione che la decisione è sempre assunta all’esito della **discussione orale** delle parti.

Come precisato dal secondo comma dell’art. 281 *terdecies* c.p.c., infine, la sentenza che chiude il giudizio è **impugnabile nei modi ordinari**.

1. **Art. 281 *undecies* c.p.c.** “Forma della domanda e costituzione delle parti”:

   *La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-*bis*), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.*

   *Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero.*

   *Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.*

   *Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.* [↑](#footnote-ref-1)
2. **Art. 125 c.p.c.** “Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte”:

   *Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore [disp. att. 170] che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax.*

   *La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.*

   *La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.* [↑](#footnote-ref-2)
3. **Art. 163 c.p.c.** “Contenuto della citazione”:

   *La domanda [99, 316 c.p.c.] si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.*

   *Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [disp. att. 69 bis, 80, 128].*

   *L’atto di citazione [164, 318, 342, 405 c.p.c.] deve contenere:*

   *1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;*

   *2) il nome, il cognome [6 c.c.], la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio [43 c.c.] o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [75 c.p.c. ss.]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [11, 12 c.c.], un’associazione non riconosciuta [36 c.c.] o un comitato [39 c.c.], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;*

   *3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;*

   *3-*bis*) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;*

   *4) l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;*

   *5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi [115 c.p.c.] e in particolare dei documenti [2699 c.c. ss.] che offre in comunicazione [disp. att. 74];*

   *6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura [83 c.p.c.], qualora questa sia stata già rilasciata;*

   *7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168* bis*, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.*

   *L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.* [↑](#footnote-ref-3)
4. **Art. 281 *duodecies* c.p.c.** “Procedimento”:

   *Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281* decies*, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.*

   *Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281* undecies*.*

   *Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.*

   *Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.*

   *Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione*. [↑](#footnote-ref-4)
5. Con riferimento all’analoga disposizione prevista dall’art. 702 *bis* c.p.c., la giurisprudenza ha sostenuto che la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario, coinvolgendo un’attività discrezionale del giudice, non si pone quale motivo di nullità del giudizio di primo grado per violazione dei diritti processuali e di difesa, v. Cass., 5 settembre 2019, n. 22158. [↑](#footnote-ref-5)
6. **Art. 171 *ter* c.p.c**. “Memorie integrative”:

   *Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:*

   *1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;*

   *2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;*

   *3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.* [↑](#footnote-ref-6)
7. **Art. 281 *decies* c.p.c.** “Ambito di applicazione”:

   *Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato*.

   Nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” in G.U. Serie Generale n.245 del 19-10-2022, Suppl. Straordinario n. 5., p. 30, si legge che “tale facoltà di mutamento del rito, con valutazione caso per caso, è esercitabile anche nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 281-decies, in quanto la scelta del ricorrente di procedere con il rito semplificato potrebbe non risultare opportuna in relazione alle caratteristiche della controversia. Inoltre, l’omessa previsione della possibilità di mutare il rito anche nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 281-decies comprimerebbe eccessivamente la possibilità di scelta della parte convenuta e favorirebbe in modo sproporzionato l’attore”. [↑](#footnote-ref-7)
8. Si consideri che, in modo analogo, **l’art. 183 *bis* c.p.c.** prevede che: «*All’udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281* decies*, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281* duodecies».

   Con riguardo all’art. 702 *bis* c.p.c. la giurisprudenza ha affermato a più riprese che la verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702 *bis* e ss. c.p.c. e la fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l’altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione, v. per tutte Cass. ord. 10 maggio 2022, n. 14734. [↑](#footnote-ref-8)
9. In proposito, la dottrina ha evidenziato che, a differenza del rito ordinario, in questo caso non è previsto la proposizione di domande nuove da parte dell’attore, ancorché conseguenziali alle domande o eccezioni di parte. Tuttavia, la stessa dottrina osserva che la rilevanza pratica di questa limitazione è ridimensionata dall’interpretazione giurisprudenziale secondo cui la modificazione della domanda può comportare anche la proposizione di una domanda diversa purché riguardante la stessa vicenda della domanda principale. [↑](#footnote-ref-9)
10. Si tratta di un concetto generico e indeterminato che consente al giudice di esercitare un ampio potere discrezionale. In proposito, v. Tribunale di Milano, decima sezione civile, verbale della riunione tenuta il 14 marzo 2023, secondo cui «la Sezione all’unanimità osserva che l’effettiva tutela del contraddittorio, di cui al novellato art. 101 c.p.c., appare garantita dall’interpretazione estensiva del “giustificato motivo” di cui all’art. 281 *duodecies*, IV comma, c.p.c., rendendo così ancora più effettivo il diritto di difesa delle parti anche nel procedimento semplificato di cognizione». [↑](#footnote-ref-10)
11. Cfr. la Relazione illustrativa, cit., p. 31, ove si chiarisce che il giudice è tenuto a valutare la necessità dei termini, «potendo modulare l’assegnazione di termini anche più brevi rispetto a quelli massimi previsti dalla norma, e comunque ridotti rispetto a quelli ordinari». [↑](#footnote-ref-11)
12. Tale situazione ricorre quando la controversia riguarda esclusivamente questioni di diritto o se sono state prodotte solo prove documentali o il giudice ritiene che vi sia una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito idonea a definire il giudizio. [↑](#footnote-ref-12)
13. **Art. 281 *terdecies* c.p.c.,** “Decisione”:

    *Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281 sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275 bis.*

    *La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.* [↑](#footnote-ref-13)
14. **Art. 281 *sexies* c.p.c.** “Decisione a seguito di trattazione orale”:

    *Se non dispone a norma dell’articolo 281 quinquies, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.*

    *In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.*

    *Al termine della discussione orale il Giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.* [↑](#footnote-ref-14)
15. **Art. 275 *bis* c.p.c.** “Decisione a seguito di discussione orale davanti al Collegio”:

    *Il Giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al Collegio e assegna alle parti termine, anteriore all’udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.*

    *All’udienza il Giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il Presidente ammette le parti alla discussione. All’esito della discussione il Collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.*

    *In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.*

    *Se non provvede ai sensi del secondo comma, il Collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.* [↑](#footnote-ref-15)